



# COMUNE DI LORANZE'

*Città Metropolitana di Torino*

## ORDINANZA

**N. 21 DEL 25/09/2024**

### OGGETTO:

**ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA  
DIVIETO DI UTILIZZO DI RECIPIENTI DI VETRO E LATTINE E CONTENITORI DI  
LIQUIDI SUPERIORE A 500 ML DA PARTE DEL PUBBLICO NELL'AREA EVENTO  
"SAN FIRMINO 2024"**

## IL SINDACO

**PRESO ATTO** della Segnalazione certificata d'inizio attività per la manifestazione temporanea denominata "San Firmino 2024" del 15 settembre 2024, presentata dal Sig. Marco GIANOLA nella sua qualità di Presidente della Proloco di Loranze;

**PREMESSO CHE** il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; - nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

**RILEVATO CHE** in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, viene effettuata la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone; - che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano; - che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

**RILEVATO** altresì che vi è l'esigenza di adottare provvedimenti finalizzati a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e latta;

**SENTITO** il servizio di Polizia Municipale al quale nulla osta in merito;

**VISTE** le disposizioni introdotte dall'art. 6 comma 2 quinquies del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. 160/2007;

**VISTA** la Legge 38/2006;

**VISTO** il D. Lgs. N. 193/2007;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decr. Leg.vo n.267/2000 (T.U. Enti Locali);

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, in tutto il territorio comunale, durante la manifestazione pubblica "SAN FIRMINO 2024":

- 1. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine di liquidi superiore a 500 ml, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande per i giorni 11-12-13-14 ottobre 2024;**
- 2. la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree destinate alla somministrazione dei pasti legittimamente autorizzati.**

## **APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA**

Incarica il personale addetto alla manifestazione per l'apposizione della segnaletica occorrente per rendere operativo il dispositivo della presente Ordinanza.

## **DEROGHE E PRECISAZIONI**

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

## **PUBBLICITA'**

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante:

- Apposizione, a cura del personale comunale, sulla prescritta segnaletica;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Qualunque altra forma di "pubblicità" che non siano in contrasto con le vigenti norme di Legge o aventi forza di Legge.

## **VIGILANZA**

Incarica il personale della Polizia Municipale e di tutte le altre Forze di Polizia, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

## **RICORSI**

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia un interesse legittimo, può proporre "Ricorso Giurisdizionale" per:

- Incompetenza;
- Eccesso di potere;
- Violazione di Legge.

Entro 60 gg. Dalla data di pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino.

Loranzè, 25 settembre 2024

**IL SINDACO**  
*Firmato digitalmente*  
**(MARCHIORI Claudio)**